CAMERA DEI DEPUTATI N. 3644-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

DAL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(MASERA)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(FANTOZZI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565, recante misure di completamento della manovra di finanza pubblica

Già presentato al Senato della Repubblica il 30 dicembre 1995
e successivamente trasferito alla Camera dei deputati il 5 gennaio 1996

(Relatori: **LIOTTA**, *per la V Commissione;*
PINZA, *per la VI Commissione*)

NOTA: Le Commissioni permanenti riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze), il 31 gennaio 1996, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In data 2 febbraio 1996 le Commissioni sono state autorizzate a riferire oralmente.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565, recante misure di completamento della manovra di finanza pubblica.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565, recante misure di completamento della manovra di finanza pubblica.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565, recante misure di completamento della manovra di finanza pubblica.	1. Il decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565, recante misure di completamento della manovra di finanza pubblica, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge**.

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — *(Finalità)* – *1.* Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998 stabiliti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), il presente decreto effettua una manovra sulla spesa pari a lire 2.961 miliardi per il 1996, a lire 2.834 miliardi per il 1997 e a lire 3.578 miliardi per il 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, a lire 1.485, 2.380 e 2.900 miliardi in termini di cassa; quota parte della manovra, pari a lire 1.476 miliardi per il 1996, a lire 1.159 miliardi per il 1997 e a lire 1.853 miliardi per il 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, a lire 700, 1.200 e 1.480 miliardi in termini di cassa, è realizzata mediante mantenimento del fondo negativo iscritto nelle tabelle A e B allegate alla legge finanziaria 1996. Il presente decreto dispone altresì maggiori entrate in misura non inferiore, in termini sia di competenza sia di cassa, a lire 3.900 miliardi per il 1996, a lire 2.393 miliardi per il 1997 e a lire 1.600 miliardi per il 1998.

2. Gli incrementi di entrate tributarie previsti dal fondo negativo della tabella A allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996) si intendono realizzati per lire 3.809 miliardi per il 1996, per lire 2.341 miliardi per il 1997 e per lire 1.647 miliardi per il 1998 ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole da: « Su proposta del Ministro interessato » *fino a:* « medesima amministrazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « Il Ministro del tesoro, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri interessati, può operare variazioni compensative su capitoli di spesa discrezionali della medesima categoria »;

al comma 1, dopo le parole: « Categoria V - con esclusione dei capitoli » *sono inserite le seguenti:* « 6674, 6675 e 6676 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei capitoli »; *e la cifra:* « 1% » *è sostituita dalla seguente:* « 1,1% »;

i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 190 miliardi per l'anno 1996 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

4. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 370 miliardi per l'anno 1996, di lire 550 miliardi per l'anno 1997 e di lire 600 miliardi per l'anno 1998 ».

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1994 ricavi derivanti dall'esercizio di attività di impresa, di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi, sono ammessi a definire il reddito di impresa ovvero il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La disposizione si applica a condizione che i predetti ricavi siano di importo non inferiore all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri componenti positivi, ad esclusione delle plusvalenze diverse da quelle derivanti da immobilizzazioni finanziarie e delle sopravvenienze attive. La definizione ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare come indicato nell'articolo 3, comma 183, della citata legge n. 549 del 1995 »;

al comma 2, la lettera b) *è soppressa;*

al comma 2, lettera c), *le parole da:* « o di dichiarazione nulla » *fino alla fine della lettera sono soppresse;*

al comma 3, secondo periodo, la parola: « devono » *è sostituita dalla seguente:* « possono »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « può rigettarla ovvero invitare » *sono sostituite dalle seguenti:* « la rigetta, se riscontra cause ostative per legge, ovvero invita »;

al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La definizione si perfeziona con il versamento delle maggiori somme dovute »;

al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Se entro il 31 ottobre 1996 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione, il contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione »;

al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare, per lo stesso periodo d'imposta, l'accerta-

mento di cui all'articolo 38, commi da quarto a settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni »;

al comma 8, le parole: « nell'ultimo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel penultimo periodo ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-*bis*. – *(Modifiche alla disciplina della conciliazione giudiziale) — 1.* All'articolo 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto dall'articolo 2-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 495, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia" ».

All'articolo 4:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria che per il periodo di imposta 1995 e per il precedente hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare non superiore a lire dieci miliardi e comunque non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante la definizione di cui all'articolo 3 del presente decreto, possono procedere alla regolarizzazione della situazione patrimoniale iniziale relativa all'esercizio successivo. Gli elementi posti a base della regolarizzazione devono essere indicati in apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 giugno 1996, da presentare entro il 20 dicembre 1996 ai centri di servizio, ove istituiti, o agli uffici delle imposte competenti in ragione del domicilio fiscale posseduto alla predetta ultima data »;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Per i soggetti che si avvalgono della regolarizzazione di cui al presente articolo, le rimanenze finali indicate negli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative al

periodo di imposta 1995, da considerare per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono assunte per un ammontare non superiore a quello delle esistenze iniziali del medesimo periodo di imposta ».

All'articolo 6, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le parole: « , fermo restando che l'imposta fissa di bollo si applica ai contratti relativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge e sull'emendamento 4. 12;

e, considerato che il contenuto degli emendamenti 3. 30, 4. 7 e 4. 8 potrebbe configurare una amnistia,

PARERE CONTRARIO

sugli stessi emendamenti 3. 30, 4. 7 e 4. 8.

PARERE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER LE POLITICHE COMUNITARIE

PARERE FAVOREVOLE

Decreto-legge 30 dicembre 1995 n. 565, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 303 del 30 dicembre 1995.*

Misure di completamento della manovra di finanza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per completare la manovra di finanza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1.

(Finalità).

1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998 stabiliti dalla legge finanziaria 1996, il presente decreto dispone minori spese per 1.485 miliardi per il 1996, 2.380 miliardi per il 1997 e 2.900 miliardi per il 1998, nonché maggiori entrate in misura non inferiore a 3.900 miliardi per il 1996, a 2.393 miliardi per il 1997 e a 1.660 miliardi per il 1998.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

ART. 2.

(Riduzione stanziamenti).

1. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998, appartenenti alle categorie

economiche di seguito elencate, con esclusione della quota parte destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad accordi internazionali e a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualità relative a limiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

Categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle della rubrica 12 dello stato di previsione del Ministero della difesa 5 %

Su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del tesoro, la riduzione può essere operata su determinati capitoli di spese discrezionali della medesima categoria ovvero sugli accantonamenti di fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso della medesima amministrazione.

Categoria V - con esclusione dei capitoli 4630, 4633, 4634, 5941 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, delle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), dei trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.) e all'estero (codice economico 5.8.0.), delle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.) nonché dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 1 %

Categoria X e XI - con esclusione del capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e delle spese per danni bellici e pubbliche calamità (codice economico 10.9.1.) 2 %

2. Le riduzioni di cui al comma 1 che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono dare luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo.

3. Lo stanziamento iscritto al capitolo 8186 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e le relative proiezioni sono ridotti di lire 190 miliardi per l'anno 1996 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

4. Lo stanziamento iscritto al capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, e le relative proiezioni, sono ridotti di lire 370 miliardi per l'anno 1996, di lire 550 miliardi per l'anno 1997 e di lire 600 miliardi per l'anno 1998.

5. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e le relative proiezioni sono complessivamente ridotti, su proposta del Ministro dell'interno, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

ARTICOLO 3.

(Accertamento con adesione del contribuente per il periodo d'imposta 1994).

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 181, lettere *a)* e *b)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che hanno dichiarato, per il periodo d'imposta 1994, ricavi o compensi derivanti dall'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi, sono ammessi a definire il reddito derivante da dette attività sulla base dei ricavi o dei compensi determinati in applicazione dei parametri di cui al comma 184 del medesimo articolo. La predetta disposizione si applica a condizione che i ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, siano di importo non inferiore all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri componenti positivi, ad esclusione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive. La definizione ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare come indicato nell'articolo 3, comma 183, della citata legge n. 549 del 1995.

2. La definizione non è ammessa:

a) se, alla data del 31 ottobre 1996, ricorrono le ipotesi indicate nell'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) qualora, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, con esclusione degli accertamenti parziali di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

c) in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla o non sottoscritta salvo l'effetto della regolarizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

3. Il contribuente che intende avvalersi della definizione presenta all'ufficio delle imposte competente, entro il 30 giugno 1996, apposita istanza irretrattabile, redatta secondo i modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 marzo 1996. All'istanza dei soggetti che esercitano attività di impresa o arti e professioni in forma associata devono essere allegate le istanze di ciascun socio o associato. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la trattazione delle istanze può essere attribuita anche agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, tenendo conto sia della qualità dei soggetti sia della loro ripartizione sul territorio.

4. L'ufficio, valutata l'istanza, può rigettarla ovvero invitare il contribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio l'atto di adesione secondo la procedura stabilita nel regolamento di cui all'articolo 2-*bis*, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni. La definizione, che si perfeziona con il versamento delle maggiori somme dovute, può essere effettuata anche qualora gli uffici abbiano acquisito elementi certi e di concreta rilevanza ai fini dell'accertamento, purché essa si configuri più proficua.

5. Se entro il 31 ottobre 1996 l'ufficio non ha effettuato alcuna comunicazione, il contribuente si intende ammesso alla definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 30 novembre 1996, delle maggiori somme dovute, da effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il competente concessionario della riscossione. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità tecniche, la modulistica e i codici di versamento.

6. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire cinque milioni per le persone fisiche e a lire dieci milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui al comma 4, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel caso previsto al comma 5, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal 1° dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.

7. La definizione non è soggetta ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo il potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria ove sussistano le condizioni ostative indicate al comma 2, nonché in presenza di inesatte dichiarazioni circa i dati cui si riferiscono i parametri. Non rileva ai fini penali ed extra tributari, compreso il contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per infedele dichiarazione sono ridotte ad un ottavo del minimo, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra sanzione connessa con irregolarità od omissioni rilevabili dalle dichiarazioni sono applicabili nella misura di un quarto del minimo. Alla definizione eseguita ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2-*bis* e 2-*sexies* dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni. Per le somme riscosse in applicazione del presente articolo si rendono, altresì, applicabili le disposizioni dell'arti-

colo 4 del citato decreto n. 564 del 1994. Il maggiore imponibile definito rileva ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, determinati secondo le disposizioni dei commi 1-*bis* e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427. Sulle somme dovute a tale titolo non sono dovuti interessi. Fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, e 62-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

8. Ai contribuenti che abbiano dichiarato ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati al comma 1 non si applicano le disposizioni richiamate nell'ultimo periodo del comma 7.

ARTICOLO 4.

(Regolarizzazione delle scritture contabili e norme sui parametri).

1. Gli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria che per il periodo di imposta 1995 e per il precedente hanno dichiarato ricavi di ammontare non superiore a lire dieci miliardi e comunque non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante la definizione di cui all'articolo 3 del presente decreto, possono procedere alla regolarizzazione della situazione patrimoniale iniziale relativa all'esercizio successivo. Nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo di imposta devono essere indicate le attività e le passività oggetto di regolarizzazione.

2. La regolarizzazione può essere effettuata mediante l'eliminazione delle passività o delle attività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione di attività o di passività, costituite da debiti verso fornitori, in precedenza omesse, assoggettando i maggiori e i minori valori iscritti ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al dieci per cento. Il maggiore valore del patrimonio netto derivante dalle predette regolarizzazioni, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in apposita riserva, designata con riferimento al presente decreto, che concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui la riserva viene attribuita ai soci o ai partecipanti o all'imprenditore; nell'esercizio in cui si verificano le predette ipotesi, le somme attribuite, aumentate dell'imposta sostitutiva ad esse corrispondente, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente o dell'impresa, ai quali è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva

pagata, nonché il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti. Per i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo dell'imposta sostitutiva.

3. Le imprese che determinano il reddito in base all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare le regolarizzazioni limitatamente ai beni di cui agli articoli 59, 60 e 67 dello stesso testo unico, nelle scritture contabili previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si applica l'ultimo periodo del comma 1.

4. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva entro il 15 dicembre 1996; i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono versare l'imposta sostitutiva entro la predetta data o, se successiva, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1995. Qualora l'imposta dovuta superi i cinque milioni di lire per le persone fisiche e i dieci milioni di lire per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il versamento va effettuato entro le predette date o, se successive, entro il sesto ed il dodicesimo mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le somme eccedenti vanno maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta sostitutiva fino a cinque o dieci milioni di lire. L'omesso versamento nei termini delle somme eccedenti non determina l'inefficacia della regolarizzazione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.

5. La regolarizzazione di cui al comma 1 non rileva ai fini penali. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 2 e 3 sono riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal periodo di imposta 1996 e non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento. L'imposta sostitutiva è indeducibile. Per la liquidazione, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

6. Le rimanenze finali indicate negli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative al periodo di imposta 1995, da considerare per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono assunte per un ammontare non superiore a quello delle esistenze iniziali del periodo di imposta successivo risultanti dalla regolarizzazione.

7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento ai parametri menzionati nel comma 6, ai sensi dell'articolo 3, comma 188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere operato mediante

l'integrazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, effettuando il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso è dovuta una maggiorazione fissa del tre per cento a titolo di interessi e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in una apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8. Nei decreti di cui all'articolo 3, comma 186, primo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono indicate le categorie di contribuenti per le quali non è possibile l'elaborazione dei predetti parametri in relazione al numero dei contribuenti appartenenti alla categoria di attività o alle caratteristiche del processo produttivo. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

ARTICOLO 5.

(Proroga del comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di accertamento).

1. Il comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, è prorogato per il triennio 1996-1998.

ARTICOLO 6.

(Aumento dell'imposta di bollo).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, stabilita in lire 15.000 dalla tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, è elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo di lire 15.000, dovuta sui contratti di cui all'articolo 2, nota 2-*bis*, della citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, è elevata a lire 20.000. L'imposta fissa di bollo stabilita in lire 2.000 per gli atti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della stessa tariffa, è elevata a lire 2.500.

ARTICOLO 7.

(Accisa sull'alcole etilico e sul petrolio lampante).

1. L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita in lire 1.166.000 dall'articolo 3, comma 224, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aumentata a lire 1.249.600 per ettolitro anidro e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi è aumentata da lire 87.000 a lire 96.000 per ettolitro.

2. L'aliquota dell'accisa sul petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento è aumentata da lire 415.990 a lire 625.620 per mille litri.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1996.

ARTICOLO 8.

(Disciplina dell'accisa sulle sigarette e adeguamento dei prezzi di vendita dei generi di monopolio fiscale).

1. Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31 dicembre 1996, l'aumento, sino al livello massimo del 62 per cento, dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Entro il 15 gennaio 1996 sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 600 miliardi per l'anno 1996 e a lire 630 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

ARTICOLO 9.

(Devoluzione erariale delle maggiori entrate).

1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

ARTICOLO 10.

(Variazione di bilancio).

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 11.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1995.

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro.*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica.*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3644A
Lire 500